

## 227. SPECIALE COVID

### IL COSIDDETTO RISTORI DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N° 137

#### 01. NOZIONE

La copiosa produzione normativa, purtroppo continua a causa dell'espandersi della curva epidemiologica, firmato e pubblicato l'atteso decreto Ristori.

Il Decreto Legge è datato 28 ottobre ed è contraddistinto dal numero 137, è stato pubblicato su una **GU** "straordinaria", la seconda emessa nel giorno del 28 ottobre, numero **269 del 25 ottobre 2020**, composto di **35 articoli e due allegati** il decreto **entra in vigore, da oggi, dal 29 ottobre.**

Il DL è rubricato

*"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* ed è suddiviso **in 4 Titoli**:

<b>Titolo I</b>	<b>Sostegno alle imprese e all'economia</b>	<b>Art. da 1 a 10</b>
<b>Titolo II</b>	<b>Disposizioni in materia di lavoro</b>	<b>Art. da 11 a 17</b>
<b>Titolo III</b>	<b>Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti</b>	<b>Art. da 18 a 33</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>Art. da 34 a 35</b>

Vediamo in rapido dettaglio con richiamo agli articoli di maggior interesse, limitandoci ai capi riguardanti le misure di sostegno alle imprese e alle disposizioni in materia di lavoro con unica eccezione aggiuntiva relativa ai processi tributari.

## 02. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Il Titolo I consta degli articoli da 1 a 10.

### ART. 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, **hanno la partita IVA attiva** e che dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO nell'Allegato 1. Il contributo è precluso anche a chi attivi la partita IVA dal 25 ottobre e se la partita IVA risulta cessata.

Il limite di spesa è di 50 milioni di euro per il 2020 e con decreto MISE potranno essere individuati ulteriori codici ATECO con diritto al contributo.

Il contributo spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019** con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Comunque il contributo spetta anche in assenza del requisito del fatturato ai soggetti, sempre di cui all'allegato 1, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

<b>SOGGETTI che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto art. 25 del DL 34/20020</b>	<b>SOGGETTI che non hanno presentato domanda per il contributo a fondo perduto art. 25 del DL 34/20020</b>
Il contributo di cui è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo	Presentazione di apposita istanza mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020
Sulla base del contributo già goduto	sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri già stabiliti

In ogni caso il contributo **non potrà eccedere 150.000 euro**.

Per i soggetti che abbiano **aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019** il contributo è determinato **applicando le percentuali dell'allegato agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti.**

Per i soggetti con ammontare dei ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

## ALLEGATO 1

<b>Codice ATECO</b>	<b>Attività</b>	<b>Percentuale</b>
<b>49.32.10</b>	Trasporto con taxi	<b>100%</b>
<b>49.32.20</b>	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	<b>100%</b>
<b>49.39.01</b>	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	<b>200%</b>
<b>55.10.00</b>	Alberghi	<b>150%</b>
<b>55.20.10</b>	Villaggi turistici	<b>150%</b>
<b>55.20.20</b>	Ostelli della gioventù	<b>150%</b>
<b>55.20.30</b>	Rifugi di montagna	<b>150%</b>
<b>55.20.40</b>	Colonie marine e montane	<b>150%</b>
<b>55.20.51</b>	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	<b>150%</b>
<b>55.20.52</b>	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	<b>150%</b>
<b>55.30.00</b>	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	<b>150%</b>
<b>55.90.20</b>	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	<b>150%</b>
<b>56.10.11</b>	Ristorazione con somministrazione	<b>200%</b>
<b>56.10.12</b>	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	<b>200%</b>

<b>Codice ATECO</b>	<b>Attività</b>	<b>Percentuale</b>
<b>56.10.30</b>	Gelaterie e pasticcerie	<b>150%</b>
<b>56.10.41</b>	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	<b>150%</b>
<b>56.10.42</b>	Ristorazione ambulante	<b>200%</b>
<b>56.10.50</b>	Ristorazione su treni e navi	<b>200%</b>
<b>56.21.00</b>	Catering per eventi, banqueting	<b>200%</b>
<b>56.30.00</b>	Bar e altri esercizi simili senza	<b>150%</b>
<b>59.13.00</b>	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	<b>200%</b>
<b>59.14.00</b>	Attività di proiezione cinematografica	<b>200%</b>
<b>74.90.94</b>	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	<b>200%</b>
<b>77.39.94</b>	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	<b>200%</b>
<b>79.90.11</b>	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	<b>200%</b>
<b>79.90.19</b>	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	<b>200%</b>
<b>79.90.20</b>	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	<b>200%</b>
<b>82.30.00</b>	Organizzazione di convegni e fiere	<b>200%</b>
<b>85.52.09</b>	Altra formazione culturale	<b>200%</b>
<b>90.01.01</b>	Attività nel campo della recitazione	<b>200%</b>
<b>90.01.09</b>	Altre rappresentazioni artistiche	<b>200%</b>
<b>90.02.01</b>	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	<b>200%</b>
<b>90.02.09</b>	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	<b>200%</b>
<b>90.03.09</b>	Altre creazioni artistiche e letterarie	<b>200%</b>

<b>Codice ATECO</b>	<b>Attività</b>	<b>Percentuale</b>
<b>90.04.00</b>	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	<b>200%</b>
<b>92.00.09</b>	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	<b>200%</b>
<b>93.11.10</b>	Gestione di stadi	<b>200%</b>
<b>93.11.20</b>	Gestione di piscine	<b>200%</b>
<b>93.11.30</b>	Gestione di impianti sportivi polivalenti	<b>200%</b>
<b>93.11.90</b>	Gestione di altri impianti sportivi nca	<b>200%</b>
<b>93.12.00</b>	Attività di club sportivi	<b>200%</b>
<b>93.13.00</b>	Gestione di palestre	<b>200%</b>
<b>93.19.10</b>	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	<b>200%</b>
<b>93.19.99</b>	Altre attività sportive nca	<b>200%</b>
<b>93.21.00</b>	Parchi di divertimento e parchi tematici	<b>200%</b>
<b>93.29.10</b>	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	<b>400%</b>
<b>93.29.30</b>	Sale giochi e biliardi	<b>200%</b>
<b>93.29.90</b>	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	<b>200%</b>
<b>94.99.20</b>	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e al coltivazione di hobby	<b>200%</b>
<b>94.99.90</b>	Attività di altre organizzazioni associative nca	<b>200%</b>
<b>96.04.10</b>	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	<b>200%</b>
<b>96.04.20</b>	Stabilimenti termali	<b>200%</b>
<b>96.09.05</b>	Organizzazione di feste e cerimonie	<b>200%</b>

**ART. 3 Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**

Istituito un fondo con un limite di spesa per 50 milioni di euro per il 2020 destinato all'adozione di misure di sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

I criteri di ripartizione saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

**ART. 4 Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa**

Sospese le procedure esecutive fino al 31 dicembre 2020, con inefficacia di ogni procedura avviata nei giorni immediatamente precedenti al decreto che erano rimasti scoperti.

**ART. 5 Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura**

Sostanzialmente sono stati rifinanziati i fondi esistenti e riaperti alcuni termini per le misure di sostegno.

**ART. 7 Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

Riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Sarà un decreto del Ministro delle politiche agricole a definire la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.

**ART. 8 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

Per le imprese operanti nei settori **riportati nella tabella di cui all'Allegato 1** al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetta, nella misura già prevista, con riferimento a ciascuno dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre**.

**ART. 9 Cancellazione della seconda rata IMU**

**Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria** (IMU) relativa ad immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all'allegato 1, *a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

**ART. 10 Proroga del termine per la presentazione del modello 770**

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di imposta 2019, **è prorogato al 10 dicembre 2020**.

### 03. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Il Titolo II consta degli articoli da 11 a 17.

**ART. 12 Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga **per una durata massima di sei settimane**.

Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso **tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**, con causale COVID le 6 settimane costituiscono durata massima che si può richiedere.

*I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.*

Questo ulteriore periodo è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane ed ai datori di lavoro dei settori interessati ai provvedimenti di chiusura delle attività di cui all'ultimo DPCM.

#### **RICORDA:**

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) **al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto **una riduzione del fatturato inferiore al**

**venti per cento;**

- b) **al 18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

**Tale contributo non è dovuto:**

- per riduzioni di fatturato pari o superiori al 20%;
- per attività d'impresa iniziate successivamente al 1° gennaio 2019;
- dai datori di lavori interessati dal DPCM del 24 ottobre per chiusura e limitazione delle attività produttive.

Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore di questo decreto-legge.

Precluso l'avvio delle *procedure di mobilità* e, a prescindere dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere a licenziamenti per **giustificato motivo oggettivo** fino al **31 gennaio 2021**. Dalla disposizione restano escluse la cessazione definitiva dell'attività, la messa in liquidazione senza continuazione dell'attività ed i licenziamenti a causa di fallimento.

**RICORDA:**

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i previsti trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruiti nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile

**ART. 13** **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive**

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure del DPCM 24.10.2020 (come riferimento sempre i codici ATECO dell'allegato 1) sono sospesi i termini per i versamenti previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

Tali versamenti dovranno essere onorati **entro il 16 marzo 2021** in **unica soluzione** o mediante **quattro rate mensili** di pari importo con la prima rata al 16 marzo.

Ciò senza sanzioni e interessi, ma se non si pagano due rate, anche non consecutive, si decade dal beneficio.

**ART. 14** **Nuove misure in materia di Reddito di emergenza**

Ai nuclei familiari già beneficiari della provvidenza a settembre è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre.

Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei requisiti.

Per ogni chiarimento in materia di REM si rinvia alle Schede già pubblicate.

**ART. 15** **Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo**

Ai soggetti che avevano già beneficiato dell'indennità di cui all'art. 9 del DL 104/2020 (cosiddetto Agosto), è **riconosciuta una ulteriore indennità di 1.000 euro** una tantum.

Il citato **articolo 9 prevedeva** quanto segue (da nostra **Scheda 195 Speciale COVID**):

Ai lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro**. La medesima indennità e per le medesime condizioni è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione presso aziende dei medesimi settori.

Riconosciuta inoltre l'indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali anch'essi disoccupati involontari nel medesimo periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che **abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;**

**lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

**lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, a **condizione che** risultino già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

**incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 derivante dalla medesima attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.

Per quanto riguarda **i lavoratori dello spettacolo**, agli stessi è erogata **un'indennità di 1.000 euro** che viene erogata anche ai lavoratori con almeno sette contributi giornalieri con reddito non superiore a 35.000 euro.

Infine, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali è riconosciuta la medesima indennità a condizione che possiedano cumulativamente:

titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

assenza di titolarità, nel momento di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

Le indennità, non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili tra loro e con il reddito di ultima istanza. Le stesse sono erogate dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa di 680 milioni di euro per l'anno 2020, qualora emergano scostamenti rispetto allo stanziamento non sono comunque adottati altri provvedimenti concessori.

Si ricava che le domande saranno liquidate in ordine di presentazione (click day?).

## **ART. 16 Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**

Alle **aziende appartenenti alle predette filiere** è riconosciuto l'esonero, al netto di altre agevolazioni o riduzioni, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

## ART. 17 Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, **un'indennità pari a 800 euro** in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI),
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le federazioni sportive nazionali,
- le discipline sportive associate,
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'emolumento non concorre alla formazione del reddito ma non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del REM e delle altre prestazioni erogate per l'emergenza COVID.

Le domande andranno presentate **entro il 30 novembre 2020** mediante la piattaforma informatica di Sport e Salute Spa.

I soggetti che hanno già beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità, se i requisiti non sono modificati, l'indennità è erogata senza ulteriore domanda.

## 04. DISPOSIZIONI ULTERIORI

### ART. 17 Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, **lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato**, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che **almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi** anteriori alla data fissata per la trattazione.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.



---

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. In mancanza la controversia è rinviata a nuovo. Le parti sono considerate presenti.

